



Mod. 7 S G.

## Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

PROT. N. 60628

VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'articolo 126;

VISTA la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

VISTO il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2000, recante disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto;

VISTO l'articolo 3 del Reg. (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'articolo 1 del Reg. (CE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;

TENUTO conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

CONSIDERATO che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna di pesca 2002;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;

Decreta:

### ART. 1

1. Per l'anno 2002 la pesca professionale del novellame di sarda e alice nonché del rossetto (*aphia minuta*) è consentita, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 28 gennaio 2002 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Crotone e Taranto) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 14 gennaio 2002 e dall' 11 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2002

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

G. Aulitto